



& Diritto Avanzato

#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Azione revocatoria promossa da società in Liquidazione Coatta Amministrativa, competenza

L'individuazione del Tribunale *competente* a trattare le azioni revocatorie promosse da una società in Liquidazione Coatta Amministrativa non avviene nei termini previsti della L. Fall., art. 24, posto che siffatto articolo trova applicazione soltanto in *ambito fallimentare* e nelle procedure la cui normativa richiama espressamente tale disposizione. Un espresso richiamo alla L. Fall., art. 24 non è rinvenibile tra gli articoli della legge fallimentare che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa, ed, in particolare, nella L. Fall., artt. 201 e 203. La competenza a decidere la domanda di revocatoria va dunque determinata secondo le regole ordinarie sancite dal codice di procedura civile ai fini dell'individuazione del Giudice competente a conoscere delle cause civili. Tra queste, in primo luogo, l'art. 19 c.p.c. che individua il foro generale delle persone giuridiche nel Tribunale del luogo in cui la società convenuta ha la propria sede legale.

NDR: in argomento Cass. 6893/2004 e 6544/2001.

Tribunale di Milano, sentenza del 4.6.2021

...omissis...

Sull'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Milano.

Preliminarmente occorre analizzare l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Milano sollevata da parte convenuta, in applicazione della L. Fall., art. 24, ritenuto dalla stessa applicabile anche alla Liquidazione Coatta Amministrativa. L'eccezione non è fondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

L'individuazione del Tribunale competente a trattare le azioni revocatorie promosse da una società in Liquidazione Coatta Amministrativa non avviene, infatti, nei termini previsti della L. Fall., art. 24, posto che siffatto articolo trova applicazione soltanto in ambito fallimentare e nelle procedure la cui normativa richiama espressamente tale disposizione.

Un espresso richiamo alla L. Fall., art. 24 non è rinvenibile tra gli articoli della legge fallimentare che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa, ed, in particolare, nella L. Fall., artt. 201 e 203.

Tali articoli, infatti, rinviano esclusivamente alle disposizioni del Titolo 2<sup>^</sup>, capo 3<sup>^</sup>, sezione 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup> e non dunque alla L. Fall., art. 24, collocato all'interno del Titolo 2<sup>^</sup>, capo 2<sup>^</sup> della medesima legge.

L'esclusione della L. Fall., art. 24 dalle norme richiamate, in quanto applicabili, alla Liquidazione Coatta Amministrativa trova altresì giustificazione nella differenza intrinseca di ruolo tra il Tribunale Fallimentare, cui la L. Fall., art. 24 riconosce competenza funzionale a decidere delle cause che originano dal Fallimento, ed il Tribunale che dichiara lo stato di insolvenza della società sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa.

Il Tribunale fallimentare, infatti, è un Organo della Procedura fallimentare, così come espressamente previsto nel Titolo 2<sup>^</sup>, Capo 2<sup>^</sup>, Sezione 1<sup>^</sup>, della legge fallimentare.

Nella Liquidazione Coatta Amministrativa, invece, ai sensi della L. Fall., art. 198, assumono la qualità di Organi della procedura esclusivamente il Commissario liquidatore ed il Comitato di sorveglianza.

Tale differenza sostanziale tra il Tribunale Fallimentare ed il Tribunale che accerta lo stato di insolvenza della società sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa fa emergere chiaramente la ratio sottesa alla mancata attribuzione al Tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza della società sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa della competenza funzionale a decidere le cause che originano da tale accertamento.

Così come chiarito, dunque, da alcune pronunce della Corte di Cassazione, la competenza a decidere la domanda di revocatoria va determinata secondo le regole ordinarie sancite dal codice di procedura civile ai fini dell'individuazione del Giudice competente a conoscere delle cause civili. Tra queste, in primo luogo, l'art. 19 c.p.c. che individua il foro generale delle persone giuridiche nel Tribunale del luogo in cui la società convenuta ha la propria sede legale (v. Cass. 6893/2004 e n. 6544 del 11/05/2001).

In applicazione di tale previsione normativa il Tribunale di Milano va pertanto ritenuto competente in quanto Tribunale del luogo in cui il convenuto ha la propria sede legale.

Sull'operatività della L. Fall., art. 67, comma 3.

La società convenuta BBB ha altresì eccepito l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione revocatoria esperita dalla società attrice, ritenendo applicabile al pagamento oggetto di domanda la L. Fall., art. 67, comma 3, nella parte in cui prevede il non assoggettamento ad azione revocatoria dei pagamenti posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato (lett. d) ed e)) e dei pagamenti funzionali allo stesso (lett. g).

Sempre ad avviso di parte convenuta, infatti, il pagamento di Euro 46.970,00, effettuato da CCC in data 19.01.2015 in favore di BBB, non sarebbe revocabile, in primo luogo, in quanto eseguito in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione, successivamente alla sua omologa.

Tesi contraria, avallata da parte attrice, invece, è quella per cui il pagamento eseguito da CCC in data 19.01.2015 sarebbe revocabile in quanto, a quella data l'accordo di ristrutturazione era divenuto del tutto inefficace. CCC, infatti, non aveva provveduto al pagamento integrale dei creditori non aderenti al piano, nel termine di 120 giorni dall'omologa previsto dalla legge. I

creditori non aderenti avrebbero dovuto essere pagati entro il 17.11.2013, mentre la stessa società ha dichiarato, alla data del 22.05.2015, ovvero all'atto del deposito della domanda di concordato preventivo con riserva, di aver debiti pregressi ed impagati nei confronti dei creditori estranei all'accordo di ristrutturazione per 12 milioni di Euro.

Tale circostanza è stata altresì confermata nel corso dell'istruttoria dai testi *omissis*, i quali hanno dichiarato che CCC non provvedeva al pagamento dei creditori non aderenti secondo le tempistiche previste dal piano, in quanto sprovvista della liquidità necessaria, e che dunque pagava soltanto i creditori che ne facessero richiesta, accumulando così ritardi ed inadempimenti per circa 12 milioni di Euro.

Per tale ragione, dunque, i pagamenti effettuati successivamente alla scadenza nel termine di 120 gg previsto dalla legge e, nel caso di specie, a distanza di un anno e mezzo dalla scadenza di detto termine, non potrebbero essere ritenuti come realizzati in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione e dunque coperti dall'"ombrello protettivo" previsto dalla L. Fall., art. 67, comma 3. La tesi fatta propria da parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

La ratio della previsione normativa evocata da parte resistente, infatti, è quella di facilitare soluzioni di composizione negoziale della crisi, riconoscendo intangibilità agli atti realizzati in esecuzione dell'accordo con i creditori; accordo che abbia superato il giudizio di fattibilità del Tribunale e che, dunque, sia stato omologato. Tale valutazione si fonda, in particolare, sulla relazione predisposta dal professionista attestatore, il quale è chiamato a valutare, in principalità, l'idoneità dell'accordo a provvedere all'integrale pagamento dei creditori non aderenti nel termine legale di 120 giorni dall'omologazione.

Dunque, il rispetto delle tempistiche di pagamento dei creditori non aderenti, oltre che il rispetto delle scansioni relative al pagamento di tutti gli altri creditori, assumono connotati determinanti nell'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione. Intervenuta l'omologa, i singoli atti dispositivi posti in essere dalla società debitrice beneficiano dell'esenzione dalla revocatoria esclusivamente in quanto realizzati in esecuzione dell'accordo; accordo che si connota non solo per il tipo di atti che prevede ma anche per il rispetto dei tempi entro i quali gli stessi atti devono essere compiuti, posto che da tali termini emerge il quadro temporale di presumibile superamento della crisi.

Per tali ragioni, la violazione sistematica dei termini di esecuzione dell'accordo di ristrutturazione costituisce la prova intrinseca dell'inidoneità del progetto di ristrutturazione dei debiti a far fronte all'indebitamento con le modalità descritte nel piano e giudicate fattibili dal Tribunale.

Soltanto a tali condizioni l'accordo di ristrutturazione può beneficiare delle esenzioni previste dalla legge alla L. Fall., art. 67, comma 3, posto che soltanto in tal modo si può ragionevolmente parlare di atti posti in essere in esecuzione proprio di quell'accordo.

Il compimento di atti, pure previsti dal piano, ma completamente avulsi della cornice temporale nella quale era previsto che il piano avrebbe dovuto estrinsecarsi, porta alla realizzazione di un programma economico completamente diverso da quello omologato.

Nel caso in esame, preso atto dell'assai esteso arco temporale trascorso tra il momento in cui i creditori non aderenti avrebbero dovuto trovare completo soddisfacimento ed il momento in cui CCC ha eseguito il pagamento a favore di BBB, occorre rilevare che quest'ultimo pagamento, benché in sé tempestivo rispetto alla scadenza dell'obbligazione, non può ritenersi eseguito in forza di quel progetto e di quel piano completamente travisato dal mancato soddisfo dei creditori il cui adempimento è condizione di legittimità e fattibilità dell'intero accordo dunque, non può andare esente dall'assoggettamento alle azioni revocatorie.

In secondo luogo, poi, il pagamento in esame, secondo la convenuta, non sarebbe revocabile ai sensi dall'art. 67, comma 3, lett. g) in quanto posto in essere in funzione della procedura di concordato preventivo.

Ad avviso di parte resistente, la previsione pocanzi richiamata troverebbe applicazione al pagamento oggetto di revocatoria trattandosi di precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prevedibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali. L'esimente pocanzi richiamata non può essere utilmente evocata nella presente fattispecie posto che l'attività prestata da BBB non era finalizzata ad ottenere la

prestazione di servizi strumentali all'accesso al concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale.

Giova a tal proposito rilevare, infatti, che l'attività posta in essere da BBB era afferente l'incarico di Agente nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito in relazione all'Accordo di ristrutturazione L. Fall., ex art. 182 bis di CCC e che si trattava chiaramente di attività non strumentale né alla ristrutturazione dei debiti (anche a volerla ritenere una procedura concorsuale a tutti gli effetti anche se discusso in dottrina) né alla successiva procedura di concordato preventivo.

La norma in esame si riferisce, infatti, esclusivamente ai servizi specificamente diretti a consentire l'ammissione dell'imprenditore alla procedura concorsuale, quali le prestazioni rese per la redazione della relazione del professionista o per la assistenza nella stesura del ricorso per concordato, le perizie finalizzate ecc, con esclusione invece di tutte quelle attività di carattere generale rivelatesi solo accidentalmente utili al fine dell'accesso alla procedura. In ogni caso poi la prestazione saldata con il pagamento in esame era relativa alla attività di agente, che facilitava semplicemente i contatti con i creditori finanziari, inviando e ricevendo documenti, occupazione che non poteva essere funzionale alla ammissione in quanto è stata svolta nel periodo post omologa, e, quindi, non aveva alcuna funzione facilitante rispetto all'ammissione od omologa della procedura concorsuale e, come si è visto era una spesa prevista in un piano ormai abortito, non più fattibile ed all'evidenza gravemente inadempito.

Anche sotto tale profilo, dunque, il pagamento effettuato da CCC a favore di BBB non può andare esente da revocatoria.

Sulla consecuzione tra la domanda di concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa. La difesa di parte convenuta ha altresì eccepito l'irrevocabilità del pagamento per cui è causa, in quanto effettuato al di fuori del c.d. "periodo sospetto".

A tale conclusione è giunta, in primo luogo, negando la consecuzione tra la procedura di concordato preventivo, introdotta da CCC con domanda di concordato in bianco depositata in data 27.5.2015, e la successiva liquidazione coatta amministrativa aperta in data 30.10.2015 a seguito della rinuncia alla domanda di concordato. La ratio del difetto di consecuzione discenderebbe dal fatto che, se è vero che la domanda di concordato con riserva ha, in astratto, l'attitudine a far decorrere il termine del periodo sospetto, ciò può avvenire solo allorquando alla sua presentazione segua l'ammissione alla procedura concordataria, ovvero nel caso in cui sussistano due effettive procedure rispetto alle quali possano essere verificati in concreto i presupposti per ritenere che si tratti di una procedura sostanzialmente unitaria. Nel caso di specie, invece, avendo CCC rinunciato alla domanda prima ancora che la stessa venisse sottoposta al vaglio di ammissibilità del Tribunale, non sussisterebbero, sempre ad avviso di parte convenuta, le condizioni per ritenere la consecuzione tra le due procedure.

La tesi di parte convenuta appena richiamata non è condivisa da questo Tribunale e non viene, dunque, accolta.

La circostanza che la domanda di concordato sia stata rinunciata e', infatti, in sé e per sé del tutto irrilevante ai fini della presente indagine.

La rinuncia alla domanda non impedisce ad esempio la proposizione della domanda di fallimento da parte del PM o l'ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Dunque, non impedisce ai soggetti legittimati di sottoporre al vaglio del Tribunale una situazione di crisi da gestire con gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento.

Ciò che rileva, affinché la domanda di concordato depositata dallo stesso imprenditore e la successiva procedura liquidatoria possano ritenersi in consecuzione, è che entrambe siano volte a gestire la medesima situazione di crisi imprenditoriale.

In questi termini si è di recente pronunciata anche la Corte di Cassazione, a tenore della quale "va così ribadito che la procedura di concordato preventivo già sussiste, con penetranti effetti concorsuali ripresi anche in prosieguo, in conseguenza del deposito e della pubblicazione della domanda, come avvenuto nella specie; e parimenti "la consecuzione fra procedure trova... fondamento nella sostanziale sovrapposibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza - e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure

coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica; ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite" (Cass. 15724/2019).

Quanto, poi, al tema più specifico della rinuncia alla domanda e della possibilità di predicare anche in tal caso una consecuzione con la successiva procedura liquidatoria, la Corte ha negato che la rinuncia volontaria alla domanda costituisca in sé una cesura, tale da escludere l'esistenza della consecuzione delle procedure, affermando come "la consecutività può escludersi solo allorché si registri una discontinuità nell'insolvenza, per essere cioè il fallimento (o la liquidazione coatta) conseguente a una condizione di insolvenza non riconducibile alla situazione di crisi originaria" (Cass. 29 maggio 2019, n. 1471).

Ciò premesso, nel caso di specie deve ritenersi la consecuzione tra la domanda di concordato preventivo, rinunciata prima del deposito della proposta e del piano, e l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, posto che la situazione di insolvenza consacrata con l'ammissione alla liquidazione coatta amministrativa va ricondotta alla situazione di crisi esposta dalla società mediante la presentazione della domanda di concordato preventivo "in bianco", rinunciata per impossibilità di dare esecuzione ad un piano di risanamento della crisi.

A seguito della rinuncia alla domanda di concordato preventivo, infatti, è subito intervenuto il provvedimento amministrativo che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ancora prima che il Tribunale potesse essere chiamato ad esprimersi sullo stato di crisi della società; stato di crisi e di insolvenza che il Tribunale ha accertato con una successiva sentenza, tenendo conto della situazione emergente al momento di apertura della procedura liquidatoria.

Per tutte le ragioni che precedono deve, dunque, ritenersi che, in concreto, sussista continuità tra le due procedure concorsuali.

Sulla collocazione del pagamento nel "periodo sospetto".

Fatte le premesse di cui al precedente paragrafo, deve concludersi per il collocamento del pagamento per cui è causa all'interno del periodo sospetto di sei mesi, a decorrere a ritroso dal deposito della domanda di concordato preventivo.

In ossequio a quanto prescritto dalla L. Fall., art. 69 bis, infatti, in caso di consecuzione di procedure, il periodo sospetto va conteggiato a ritroso a partire dalla domanda introdotta per prima. Nel caso in esame, ritenuto pertanto che CCC ha depositato la domanda di concordato preventivo in data 27.5.2015 e che il pagamento per cui è causa è stato eseguito in data 19.01.2015, siffatto pagamento è stato certamente compiuto nei sei mesi antecedenti ed è, dunque, temporalmente revocabile ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2.

Sulla scientia decoctionis.

Le risultanze delle prove documentali in atti sono univoche e confortano la convinzione del decidente in ordine alla sussistenza della scientia decoctionis in capo al convenuto. Lo svolgersi del rapporto fra le parti consente di affermare che, al momento del pagamento, BBB disponesse di tutte le informazioni necessarie per avere contezza dello stato di decozione della società odierna attrice.

Nella fattispecie occorre focalizzare l'attenzione sul rapporto in essere, al momento del pagamento, tra CCC e la società BBB. Come emerge dagli atti, infatti, in data 20.05.2013 BBB accettava l'incarico a svolgere l'attività di agente, nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione, nell'interesse degli Istituti di Credito. In particolare, il contratto prevedeva che BBB effettuasse, tra gli altri adempimenti, la consegna, alle scadenze periodiche previste, agli Istituti Finanziatori per conto di CCC, di tutte le informazioni indicate all'art. 11.2 dell'accordo concluso con le banche. In particolare, tale articolo prevedeva che BBB consegnasse agli istituti di credito "(1) lo "stato di avanzamento del Piano di risanamento", (2) i "processi di dismissione dei beni di cui sia prevista la cessione ai sensi del Piano", (3) la "situazione gestionale della società", (4) la "consuntivazione dei flussi finanziari ed analisi degli scostamenti rispetto al budget", (5) la "analisi dei dati gestionali, impatti di natura finanziaria e scostamento rispetto al budget, al Piano, ai Parametri Finanziari previsti nel presente Accordo ed alla pianificazione di medio-lungo termine", (6) l'andamento dell'attività e sull'evoluzione dei key numbers del Gruppo, (7) la "evidenza che i rimborsi anticipati obbligatori vengano effettuati nel rispetto della tempistica e delle disposizioni di cui al presente Accordo", (8) la "rendicontazione che evidenzia gli utilizzi in essere presso ciascun Istituto

Finanziatore e le eventuali percentuali di insoluti in modo da confermare il rispetto della proporzionalità degli utilizzi delle Linee Commerciali", (9) il "fatto che i contratti di leasing in essere non superino la soglia prevista dal Paragrafo 15.3.1 (hh)", (10) le "operazioni straordinarie poste in essere" (cfr. doc. 8 bis parte attrice).

L'adempimento di siffatte obbligazioni non è stato contestato da parte convenuta la quale ha ammesso di aver ricevuto da CCC le informazioni previste nell'accordo e di averle a propria volta trasmesse agli istituti di credito.

La circostanza trova altresì conferma documentale all'interno della comunicazione datata 3.11.2017, proveniente da BBB ed indirizzata a CCC, con la quale BBB ha dichiarato di aver adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti di CCC in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione ed, in particolare, di aver consegnato "nelle scadenze previste, agli Istituti Finanziatori, per conto della Società, tutte le informazioni di cui all'art. 11.2" (v. doc. n. 9 parte attrice).

Tali adempimenti sono stati ulteriormente confermati nel corso dell'istruttoria da molteplici testi. Oltre ai testi di parte attrice, i quali hanno dichiarato, in qualità di dipendenti di CCC, di aver trasmesso a BBB le informazioni sull'andamento dell'accordo di ristrutturazione (cfr. dichiarazioni dei testi *omissis* - verbale udienza del 16.12.2019), anche il teste di parte convenuta *omissis*, escusso all'udienza del 2.3.2020 ha dichiarato "preciso che non ricordo con precisione in periodo, ma ricordo che personalmente trasmettevo documenti ed informazioni provenienti dalla Coop sette ai referenti delle banche coinvolte nell'accordo. Confermo che non eseguivo verifiche o analisi degli stessi".

Fatte queste premesse, deve ritenersi provato che BBB disponesse di tutte le informazioni necessarie per conoscere lo stato di esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e, in particolare, le inadempienze maturate dalla società connesse alle difficoltà finanziarie; BBB era, infatti, contrattualmente deputata a trasmettere ai creditori bancari proprio le informazioni relative all'andamento ed all'esecuzione dell'accordo.

A tal riguardo, questo Giudice ritiene priva di pregio la difesa di parte convenuta in relazione alla dedotta inconsapevolezza di BBB della situazione in cui versava CCC per il semplice fatto che, per contratto, BBB non doveva effettuare analisi e valutazioni sulla documentazione che circolava alle banche e che dunque, non provvedere a valutare le stesse nel loro contenuto.

A contrario, è invero evidente che BBB, proprio per l'incarico assunto, si trovasse nella possibilità fisica e giuridica di leggere la documentazione che inoltrava al ceto bancario, in quanto chiamata a svolgere non un'obbligazione di mera trasmissione, bensì a veicolare a CCC le osservazioni e le richieste di chiarimenti del ceto bancario. Questa obbligazione non può esulare da una lettura critica e ragionata delle comunicazioni ricevute, onde riferire, proprio tramite, al destinatario delle stesse.

La società convenuta, dunque, proprio in forza del rapporto contrattuale che la legava a CCC era senz'altro a conoscenza della situazione di decozione in cui la cooperativa si trovava a seguito dell'impossibilità di dare esecuzione all'accordo di ristrutturazione; conoscenza certamente detenuta nel mese di gennaio 2015 all'atto di richiesta e ricezione del pagamento per cui è causa, trattandosi di un pagamento realizzato a distanza di circa un anno e mezzo del termine entro il quale la società, nel rispetto dei termini di piano, avrebbe dovuto pagare i creditori non aderenti.

A tali conclusioni si perviene secondo un ragionamento inferenziale, basato su presunzioni gravi, precise e concordati ex art. 2729 c.c., essendo emerso, nel corso del giudizio, che BBB aveva periodicamente a disposizione tutte le informazioni sullo stato di esecuzione dell'accordo di ristrutturazione e sulla situazione finanziaria di CCC, dati dai quali emergeva chiaramente l'inadempimento al piano e lo stato di decozione della cooperativa.

La circostanza che tali informazioni non siano state adeguatamente valutate e ponderate da BBB non può escludere la scienza decoctionis necessaria L. Fall., ex art. 67, comma 2.

Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, dunque, la domanda di revocatoria fallimentare avanzata da parte attrice merita accoglimento, essendo stati accertati in corso di giudizio tanto i presupposti oggettivi quanto quelli soggettivi richiesti dalla L. Fall., art. 67 per provvedere alla declaratoria di inefficacia nei confronti della massa dei creditori dell'atto dispositivo del patrimonio della società debitrice per cui è causa.

Sulla liquidazione delle spese.

Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste integralmente a carico della parte soccombente BBB S.p.A.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla dichiarazione di inefficacia richiesta da CCC Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa, disattesa ogni altra domanda ed eccezione; dichiara l'inefficacia nei confronti della massa del pagamento per Euro 46.970,00 eseguito in data 19.1.2015 e conseguenzialmente; condanna BBB alla restituzione in favore di CCC Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa della somma di Euro 46.970,00 oltre interessi legali a far tempo dal 23.04.2018; condanna BBB alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, liquidate in complessivi Euro 567,60 per spese, Euro 7.254,00 per onorari oltre Iva, c.p.a. e rimborso spese forfettario come per legge; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

